

CCAR

CAMERA CIVILE RIMINI

**ASPETTI PRATICI DELL'INTERVENTO NEL
PROCESSO ESECUTIVO CON MODALITA'
TELEMATICHE**

RIMINI 05 dicembre 2015
RELATORE: Avv. Andrea Deangeli

ISCRIZIONE A RUOLO TELEMATICA DEI PROCEDIMENTI ESECUTIVI

- Dal 31\03\2015 i procedimenti esecutivi vanno obbligatoriamente iscritti a ruolo in modalità telematica così come previsto dal D.L. 132\2014, convertito con modifiche in L. 162\2014 (c.d. d.l. degiurisdizionalizzazione),

- Il D.L. 132\2014 convertito con modifiche in L. 162\2014 è intervenuto anche sul **comma 2 dell'art. 16 bis del D.L. 18.10.2012, n. 179**, convertito con modificazioni, dalla L. 17.12.2012, n. 221, come modificato dall'art. 52 del D.L. 24.06.2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11.08.2014, n. 114,
- 1. Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, **il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalita' telematiche**, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorita' giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalita' di cui al presente comma. a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Per difensori non si intendono i dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente (2)(3).
- 2. Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al deposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione. A decorrere dal 31 marzo 2015, il deposito nei procedimenti di espropriazione forzata della nota di iscrizione a ruolo ha luogo esclusivamente con modalita' telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Unitamente alla nota di iscrizione a ruolo sono depositati, con le medesime modalita', le copie conformi degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma e 557, secondo comma, del codice di procedura civile. **Ai fini del presente comma, il difensore attesta la conformita' delle copie agli originali, anche fuori dai casi previsti dal comma 9-bis** (dell'art. 16 bis D.L. 18.10.2012, n. 179)

- **Gli artt. 18 e 19 del D.L. 132\2014, convertito con modifiche in L. 162\2014 (c.d. d.l. degiurisdizionalizzazione), modificando gli artt. 518, 521 bis, 543 e 557 c.p.c. nonché gli art. 159 bis, 164 ter, disp att. cpc, hanno altresì attribuito ulteriori poteri di autentica ai difensori per alcuni degli atti da depositarsi obbligatoriamente nel processo telematico a partire dai pignoramenti eseguiti dopo 11.12.2014.**
- **Dopo un primo periodo in cui le iscrizioni dei pignoramenti potevano essere effettuate anche “cartacee” dal 31.03.2015 dette iscrizioni possono essere effettuate solo telematicamente.**

- **Art. 518 c.p.c. (Forma del pignoramento)**
- **VI comma.** *Compiute le operazioni, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il **PROCESSO VERBALE, IL TITOLO ESECUTIVO E IL PRECETTO**. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi degli atti di cui al periodo precedente , entro quindici giorni dalla consegna. La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione. Sino alla scadenza del termine di cui all'articolo **497** copia del processo verbale è conservata dall'ufficiale giudiziario a disposizione del debitore. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al primo periodo del presente comma sono depositate oltre il termine di **QUINDICI GIORNI** dalla consegna al creditore (2).*
- 2) Comma sostituito dall'[art. 18 d.l. 12 settembre 2014 n. 132](#), modificato in sede di conversione dalla [l. 10 novembre 2014, n. 162](#). A norma del comma 3, del medesimo [art. 18](#) , le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai procedimenti esecutivi iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione

- ARTICOLO 521 bis cpc
- Pignoramento e custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi
- *(Articolo inserito, in sede di conversione, dall'[art. 19 d.l. 12 settembre 2014 n. 132](#), conv., con modif., in [l. 10 novembre 2014, n. 162](#). Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno dall'entrata in vigore della legge di conversione)*
- .
- [V]. Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'atto di pignoramento perchè proceda alla trascrizione nei pubblici registri. **Entro TRENTA GIORNI dalla comunicazione** di cui al terzo comma, il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione. **La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo.** .

- Art. 543 cpc (Forma del pignoramento) (esecuzione presso terzi)
- **IV Comma) *Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'originale dell'atto di citazione. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi dell'atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, entro trenta giorni dalla consegna. La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al secondo periodo sono depositate oltre il termine di TRENTA GIORNI dalla consegna al creditore.***

Art. 557 c.p.c. (Deposito atto di pignoramento) (Esecuzioni Immobiliari)

- [I]. Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'atto di pignoramento e la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.
- [II]. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione **ENTRO QUINDICI GIORNI** dalla consegna dell'atto di pignoramento. Il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione. La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Nell'ipotesi di cui all'articolo [555](#), ultimo comma, il creditore deve depositare la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.
- [III]. Il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di quindici giorni dalla consegna al creditore.

Conformità nell'ambito del processo esecutivo

- **Ricapitolando:**
- sia nelle esecuzioni mobiliari (presso il debitore e presso terzi) nelle esecuzioni immobiliari, pena la perdita di efficacia del pignoramento, il difensore del creditore procedente **deve entro QUINDICI gg dalla consegna del verbale di pignoramento** (esecuzioni mobiliari presso il debitore ed immobiliari) entro **TRENTA gg** per la consegna della atto di pignoramento notificato presso terzi (e nella nuova ipotesi di pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi ex art. 521 bis cpc) depositare **TELEMATICAMENTE** nella cancelleria del Tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione

L'art 19, comma 1, lettera b), del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 132 ha introdotto ex novo l'art. 16 – undecies al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221

- «Art. 16-undecies, comma 1 (Modalità dell'attestazione di conformità)
 - COPIE ANAGOLICE (CARTACEE)
- 1. Quando l'attestazione di conformita' prevista dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53 , si riferisce ad una copia analogica, l'attestazione stessa e' apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato, che sia pero' congiunto materialmente alla medesima.

«Art. 16-undecies, COMMI 2 E 3 (Modalità dell'attestazione di conformità)

COPIE INFORMATICHE

- 2. Quando l'attestazione di conformità si riferisce ad una copia informatica, l'attestazione stessa è apposta nel medesimo documento informatico.
- 3. Nel caso previsto dal comma 2, l'attestazione di conformità può **alternativamente** essere apposta su un documento informatico separato e l'individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. Se la copia informatica è destinata alla notifica, l'attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione.
- 3-bis. I soggetti di cui all'articolo 16-decies, comma 1, che compiono le attestazioni di conformità previste dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono considerati pubblici ufficiali ad ogni effetto.

- Il citato art. 19 del decreto legge 83/2015, colma un vuoto normativo aggiungendo al decreto legge 179/12 l'art. 16 undecies secondo il quale, in caso di attestazioni di conformità previste dal decreto legge 179/12, dal codice di procedura civile e dall'art. 3 bis comma 2 della legge 21 gennaio 1994 n. 53, si prescrive ora dove e con quali modalità debba essere apposta l'attestazione di conformità, prevedendo ipotesi diverse a seconda che l'attestazione di conformità si riferisca ad una COPIA ANALOGICA o ad una COPIA INFORMATICA che è quella il cui esame che ci interessa nel caso di specie.

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' RIFERITA A COPIA informatica

- La norma di riferimento introdotta ex novo dal Art. 16-undecies del decreto legge 83/2015, convertito con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 132 (Modalità dell'attestazione di conformità) prevede due modalità.
- sono i commi 2 e seguenti essendo il primo riferito alle copie analogiche di documenti informatici di cui abbiamo già trattato al punto 4b

Una modalità è di fatto allo stato non utilizzabile

- Il comma 3 dell'art. [16-undecies](#), in effetti, è stato modificato dal legislatore in corso di conversione, eliminando, come richiedeva l'avvocatura, qualsiasi riferimento all'applicabilità al PCT del d.p.c.m. 13.11.2014 (impronta di hash e riferimento temporale) ma con una "soluzione" che rimanda ***"...l'individuazione della copia cui si riferisce... esclusivamente secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche del responsabile dei servizi telematici del ministero della giustizia"***.
- Allo stato queste specifiche tecniche non sono state emanate.....

L'attuale testo della norma vigente secondo la tesi assolutamente dominante (1) determinerebbe che:

- **fino a quando non verranno pubblicate ed entreranno in vigore le citate modifiche alle specifiche tecniche del PCT, i difensori:**
- **non si potranno attestare la conformità delle copie informatiche su documento separato (comma 3 art. [16-undecies](#));**
- (1) M. Reale IL PROCESSO TELEMATICO DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. 83/2015 IN WWW.MAURIZIOREALE.IT

- **conseguentemente, si potranno effettuare le attestazioni di conformità, previste dagli artt. 518, 543 e 557 c.p.c. (procedure esecutive), inserendo l'attestazione di conformità esclusivamente all'interno della copia informatica utilizzando quanto disposto dal comma 2 dell'art. [16-undecies](#)**

- Posto che l'attestazione su file separato (di per sé comoda – una sola attestazione per i tre file contenenti titolo, precetto, pignoramento) non è possibile allo stato effettuarla in assenza delle *specifiche tecniche del DGSIA si potrà solo attestare la conformità di titolo, precetto e pignoramento ex comma 2 del citato art. 16 undecies D.L. 179.2012 ossia mediante inserimento della formula dell'attestazione di conformità nella copia informatica del documento, sottoscrivendo poi digitalmente il file così risultante*

Attestazione di conformità ridotta all'essenziale

- E copia conforme all'originale
- Luogo _____ Data _____
- **Firma digitale** (apposta in sede di deposito con gli usuali redattori)

Fac-simile Attestazione di conformità del titolo esecutivo

- ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' NEL PROCESSO ESECUTIVO
- Il sottoscritto avvocato _____ del Foro di _____, cod.fisc. XXX XXX 00X00 X000X , procuratore di (indicazione del CLIENTE, cod. fisc. XXX XXX 00X00 X000X), in forza di procura alle liti rilasciata in data _____
 - ATTESTA
- ai sensi del combinato disposto degli artt. 518, VI comma c.p.c., 521 bis comma IV c.p.c., (in caso di pignoramento di autoveicoli), 543, IV comma c.p.c. e 557 Il comma c.p.c., così come modificati dal D.L. 132\2014 convertito con modifiche in L. 162\2014 e degli artt. 16 bis, comma 2, 16 decies e 16 undecies, comma 2, D.L. 18.10.2012 n. 179 convertito con modificazioni in L. 17.12.2012 n. 221, come modificato dall'art. 19 del decreto legge 83/2015 convertito con modifiche dalla L. 132.2015, che **il titolo esecutivo costituito da (es dal decreto ingiuntivo del Tribunale di Rimini n. ___/_____, munito della** formula esecutiva in data _____) riprodotto nella presente copia informatica è conforme all'originale in suo possesso. La presente copia di compone di complessive n. __ pagine inclusa la presente.
- Rimini lì
- (documento firmato digitalmente)

Avv. _____

Fac-simile Attestazione di conformità del precetto

- ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' NEL PROCESSO ESECUTIVO
- Il sottoscritto avvocato _____ del Foro di _____, cod.fisc. XXX XXX 00X00 X000X , procuratore di (indicazione del CLIENTE, cod. fisc. XXX XXX 00X00 X000X), in forza di procura alle liti rilasciata in data _____
 - ATTESTA
- ai sensi del combinato disposto degli artt. 518, VI comma c.p.c., 521 bis comma IV c.p.c., (in caso di pignoramento di autoveicoli), 543, IV comma c.p.c. e 557 II comma c.p.c., così come modificati dal D.L. 132\2014 convertito con modifiche in L. 162\2014 e degli artt. 16 bis, comma 2, 16 decies e 16 undecies, comma 2, D.L. 18.10.2012 n. 179 convertito con modificazioni in L. 17.12.2012 n. 221, come modificato dall'art. 19 del decreto legge 83/2015 convertito con modifiche dalla L. 132.2015, che **l'atto di precetto notificato in data _____ in danno _____** riprodotto nella presente copia informatica è conforme all'originale in suo possesso. La presente copia di compone di complessive n. ___ pagine inclusa la presente.
- Rimini lì
- (documento firmato digitalmente)

Avv. _____

Fac-simile Attestazione di conformità del pignoramento

- ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' NEL PROCESSO ESECUTIVO
- Il sottoscritto avvocato _____ del Foro di _____, cod.fisc. XXX XXX 00X00 X000X , procuratore di (indicazione del CLIENTE, cod. fisc. XXX XXX 00X00 X000X), in forza di procura alle liti rilasciata in data _____
 - ATTESTA
- ai sensi del combinato disposto degli artt. 518, VI comma c.p.c., 521 bis comma IV c.p.c., (in caso di pignoramento di autoveicoli), 543, IV comma c.p.c. e 557 II comma c.p.c., così come modificati dal D.L. 132\2014 convertito con modifiche in L. 162\2014 e degli artt. 16 bis, comma 2, 16 decies e 16 undecies, comma 2, D.L. 18.10.2012 n. 179 convertito con modificazioni in L. 17.12.2012 n. 221, come modificato dall'art. 19 del decreto legge 83/2015 convertito con modifiche dalla L. 132.2015, che **l'atto di pignoramento eseguito in data _____ in danno _____** riprodotto nella presente copia informatica è conforme all'originale in suo possesso. La presente copia di compone di complessive n. ___ pagine inclusa la presente.
- Rimini lì
- (documento firmato digitalmente)

Avv. _____

Come inserire in calce alla copia informatica del precetto\del titolo esecutivo\del pignoramento l'attestazione di conformità??

- 1) il piu' empirico. Redigere l'attestazione di conformità con gli usuali redattori di testo e stamparla. Scansionare le pagine del documento che possediamo in copia autentica (es sentenza munita di formula esecutiva) inserendo all'ultima pagina l'attestazione di conformità.

Avremo un unico file con in calce l'attestazione

Il file così generato deve essere firmato digitalmente

Come inserire in calce alla copia informatica del precetto\del titolo esecutivo\del pignoramento l'attestazione di conformità??

2) scansionare il file in pdf (prestando attenzione che il Vs scanner non generi un file pdf A non modificabile) e poi utilizzare la funzione “aggiungi testo” presente nelle versioni di acrobat reader successive alla 10 partendo dal menù “compila e firma”

Il file così generato deve essere firmato digitalmente

Come inserire in calce alla copia informatica del precetto\del titolo esecutivo\del pignoramento l'attestazione di conformità??

3) creare un nuovo documento di testo con word, open office, o altro redattore di testi contenente l'attestazione di conformità, trasformarlo in pdf (testo) ed unirlo con icecreame (o qualsiasi altro programma che unisce i pdf) alla copia informatica documento di cui si deve attestarne la conformità

Il file così generato deve essere firmato digitalmente

Come inserire in calce alla copia informatica del precetto\del titolo esecutivo\del pignoramento l'attestazione di conformità??

- 4) scansionare il file in jpeg invece che in pdf, creare poi un nuovo documento di testo con word, open office, o altro redattore di testi, inserire l'immagine jpeg nel file e in calce l'attestazione di conformità, convertire poi il tutto in pdf;
- Il file così generato deve essere firmato digitalmente
- 5) scansionare il file in pdf e poi utilizzare l'ultima versione di microsoft word che supporta l'edit di file PDF;
- Il file così generato deve essere firmato digitalmente

- Su ciascuno dei atti di cui sopra occorre l'attestazione di conformità la cui formula potrebbe essere quella riprodotta nei modelli che precedono (una ciascuna per titolo esecutivo, precetto e pignoramento)
- La copia informatica per immagine dell'originale dell'atto analogico restituitoci dall'Uff. Giud. precedente (contenente in calce la dichiarazione di conformità di cui sopra) andrà sottoscritta digitalmente e depositata, come allegato semplice, unitamente alla nota di iscrizione a ruolo, anch'essa sottoscritta digitalmente, che è l'atto principale (oltre alla scansione del C.U. e della marca da € 27,00 nei pignoramenti presso terzi **-orientamento non pacifico in tutti i Tribunali**)
- Con l'istanza di vendita (nelle es. mobiliari o immobiliari) andrà scansionata (e poi depositata fisicamente in cancelleria) il CU e la marca da 27,00

- Le specifiche tecniche pare finalmente siano in corso di pubblicazione sulla G.U. quali aggiunte alle specifiche tecniche già esistenti ed già emanate in data 16.04.2014 (con validità dal 15.05.2014) dalla D.G.S.I.A.
- Le emanande specifiche non dovrebbero contenere sostanziali “novita” rispetto ai dati che era ipotizzabile dovessero indicare. Ossia la sommaria descrizione dell’atto di cui trattasi (es. titolo esecutivo costituito da sentenza Trib. _____ n. _____ pubblicata in data _____ munita di f.e. in data _____; atto di precetto notificato in data _____; pignoramento eseguito in data _____) con l’aggiunta però della DENOMINAZIONE del file
 - (NO hash e riferimento temporale)

De jure condendo.....

- **ESEMPIO DI ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'**
APPOSTA SU FOGLIO SEPARATO
RIGUARDANTE IL TITOLO ESECUTIVO (ED IL
PRECETTO)
- **NB è possibile unificare titolo e precetto in**
un unico file



ESEMPIO DI ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' APPOSTA SU FOGLIO SEPARATO in ipotesi di intervento nell'esecuzione

- Io sottoscritto Andrea Deangeli del foro di Rimini, con studio in Rimini, Via Flaminia 179 (cod. fisc. DNG NDR 65C 20H 294 A) quale difensore di _____, (cod. fisc. _____) creditore intervenuto nella procedura esecutiva n. _____ pendente avanti al Tribunale di _____ promossa da _____ in danno di _____
 - attesto
- ad ogni effetto di legge ai sensi dell'art. 16 undecies, comma 3, del D.L. 18.10.2012 n. 179, convertito con modificazioni in L. 17.12.2012 n. 221, come modificato dall'art. 19 del D.L. 27.06.2015 n. 83, convertito, con modificazioni, in L. 06.08.2015, n. 132 che la copia informatica **del titolo esecutivo costituito da** (es decreto ingiuntivo del Tribunale di Rimini n. ____/_____, munito della formula esecutiva in data _____ ed avente nome file _____) (**eventuale**) e **dell'atto di precetto** (notificato in data _____ ed avente nome file _____) (**NB è possibile unificare titolo e precetto in un unico file**) composta di complessive pagine n. ____, allegata al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale è depositata telematicamente unitamente alla presente attestazione ed al ricorso per intervento, è conforme all'originale in mio possesso.
- Rimini, lì _____
- (documento formato digitalmente)

Avv. Andrea Deangeli

E NELL'INTERVENTO.....

- Quanto al quesito circa la necessità per l'interveniente di attestare la conformità del titolo (ed eventualmente del precetto) allegati all'intervento nell'esecuzione, al di là del fatto che l'art. 557 cpc, comma 2, faccia evidente riferimento al creditore procedente (pur parlando semplicemente di "creditore"), la piu' attenta dottrina (1) ritiene che la novella legislativa ex art. 18 DL 132/2014, nel suo complesso, miri ad adeguare alle forme del deposito telematico l'esigenza di certezza connessa all'esistenza ed al contenuto degli atti esecutivi depositati nel fascicolo telematico di esecuzione, che non possono per ovvie ed evidenti ragioni essere colà mantenuti nel formato cartaceo: **ne consegue che l'attestazione di conformità va sicuramente eseguita anche da parte dell'interveniente.**
- 1) Avv. R. Arcella, <https://avvocatotelematico.wordpress.com/2015/10/26/quesiti-e-risposte-attestazioni-di-conformita-per-gli-atti-esecutivi-anche-per-linterventore/>

Una interessante e recente pronuncia Tribunale di Bologna del 22.10.2015 in <http://www.giuraemilia.it>

- Costituisce uno dei primi riferimenti giurisprudenziali sulle attestazioni di conformità ex art. 16 undecies DL 179/2012, introdotto dall'art. 19 DL 83/2015 convertito in L. 132/2015.
- Il provvedimento prende in esame, in particolare, l'eccezione del debitore esecutato-opponente secondo il quale il creditore procedente aveva "depositato con l'iscrizione a ruolo gli atti di cui all'art. 543, comma terzo, c.p.c. non correttamente autenticati ai sensi del secondo comma della disposizione summenzionata".
- Il Tribunale di Bologna ha ritenuto una **mera irregolarità** non corretta attestazione di conformità al momento dell'iscrizione a ruolo superata dalla esibizione in giudizio degli originali del titolo, precetto e pignoramento.
- Conseguentemente ha dichiarato non sussistere l'inefficacia del pignoramento nonostante l'attestazione non fosse stata (correttamente) apposta.

E nell'ipotesi di intervento senza titolo?

- Possiamo\dobbiamo attestare la conformità ad esempio dell'estratto l'estratto autentico notarile del registro iva-vendite
- La norma di riferimento è l'art. 19 del decreto legge 83/2015, convertito con modifiche con convertito in L. 132/2015., che ha aggiunto all'art. 16 bis del decreto legge 179/12, l'art. 16 decies.

- Il citato art. 16 decies era stato introdotto già con il D.L. 83.2015 per superare la prassi (a mio avviso corretta) formatasi presso molti uffici giudiziari che consentivano sì l'iscrizione a ruolo telematica depositando come atto principale una copia in pdf testuale dell'atto introduttivo ed inserendo come allegato semplice la copia per immagine (scansione) delle relazioni di notificazione restituite in formato cartaceo dall'ufficio UNEP ma pretendevano poi di visionare l'originale o che venisse depositato in originale in udienza.
- L'iscrizione a ruolo in tali casi infatti si intendeva eseguita 'con velina' obbligando parte attrice o a depositare, alla prima udienza, l'originale dell'atto di citazione notificato e le relazioni di notificazione in formato originale cartaceo oppure a recarsi dal cancelliere il quale "avrebbe dovuto" provvedere alla verifica della corrispondenza tra atto di citazione originale notificato e atto depositato telematicamente dichiarandone la conformità tramite "asseverazione dell'atto di citazione"

Il testo originale del d.l. 83.2015

- **Art. 16-decies. (Potere di certificazione di conformità delle copie degli atti notificati)**
- Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale, quando depositano con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto formato su supporto analogico e notificato, con modalità non telematiche, dall'ufficiale giudiziario ovvero a norma della legge 21 gennaio 1994, n. 53, attestano la conformità della copia al predetto atto. La copia munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale dell'atto notificato. **Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'atto consegnato all'ufficiale giudiziario o all'ufficio postale per la notificazione.**

Il testo attuale dopo la legge di conversione 132\2015 è il seguente

- «Art. 16-decies. (Potere di certificazione di conformita' delle copie degli atti ***e dei provvedimenti***)
- - 1. Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale, quando depositano con modalita' telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto ***processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme***, attestano la conformita' della copia al predetto atto. La copia munita dell'attestazione di conformita' equivale all'originale ***o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento***.

- E' evidente che in sede di conversione si è deciso di ampliare il potere di autentica dei difensori di atti analogici detenuti in originale o copia autentica al fine del deposito telematico non piu' limitandolo agli atti notificati ma estendendolo agli atti processuali di parte (propri o di terzi) o di un provvedimento del giudice.
- NO gli atti dei terzi (ad esempio la certificazione notarile nelle esec. imm.ri oppure l'estratto autentico del registro iva-vendite per ottenere un d.i. ed ancora il verbale negativo della mediazione).
- Detti atti non solo non si devono ma non si possono attestare conformi perchè l'avvocato è privo di poteri

- Quindi ricapitolando se dobbiamo depositare telematicamente atti processuali di parte propri o di terzi (ad esempio iscrivere a ruolo o successivamente depositare l'originale di una citazione notificata a mezzo uff. giud o in proprio a mezzo posta) o di un provvedimento del giudice. (ad esempio depositare la sentenza di I grado, notificataci tradizionalmente, che vogliamo utilizzare come copia autentica del provvedimento impugnato quando andiamo ad iscrivere telematicamente a ruolo un appello), **non solo possiamo ma dobbiamo attestarne** la conformità degli atti citati come esempi ex art. **16-decies.** d.l. 18.10.2012 n. 179 convertito con modificazioni in L. 17.12.2012 n. 221 ss.mm.ii

- Al di fuori delle ipotesi appena elencate e delle altre previste per legge (**) l'avvocato è privo di poteri di autentica e non solo non deve ma non può attestare la conformità.

** Le 6 ipotesi di “poteri di autentica” dell’avvocato...

- 1) ex art. 83, III, comma, cpc nel testo Testo introdotto dall’art. 45 della L. 18 giugno 2009, n. 69. in relazione al **poteri di autentica della procura nel processo telematico e nelle notifiche via pec**
- 2) ex art. 3 bis comma 2 L 53/94 in relazione alla **conformità della copia digitale per la notifica via pec di un atto originariamente analogico**;

Articolo inserito dall'articolo 16-quater, comma 1, lettera d), del D.L. 18 ottobre 2012, n.179

- 3) ex art. 9 commi 1 bis (1) e 1 ter (2) L. 53/94 per la **conformità delle stampe cartacee delle notificazioni avvenute a mezzo pec** ex art. 3 bis comma 2;

(1) Comma aggiunto dall'articolo 16-quater, comma 1, lettera i), del D.L. 18 ottobre 2012, n.179

(2) Comma aggiunto dall'articolo 46, comma 1, lettera c-bis) del D.L. 24 giugno 2014, n. 90,

- 4) ex art. 16 bis, comma 9 bis, DL 179/2012 (introdotto dall’art. 52 DL 90/2014) per **la conformità delle copie di atti e provvedimenti estratti dai registri informatici dei Tribunali**
- 5) ex art. 18 DL 132/2014 per **la conformità del titolo esecutivo, del precetto e del pignoramento** da depositare telematicamente all’atto dell’iscrizione a ruolo telematica.
- 6) ex art. 16-decies. DL 179/2012 (introdotto dall’art. 19 del decreto legge 83/2015 convertito con modifiche nella L. 83.2015 per la **conformità delle copie degli atti e dei provvedimenti “cartacei” detenuti in originale e/o in copia autentica da depositarsi telematicamente**

- *Grazie dell'attenzione*
- *Avv. Andrea Deangeli.*

CCCFR

CAMERA CIVILE RIMINI

- **ASPETTI PRATICI DELL'INSINUAZIONE
AL PASSIVO CON MODALITA'
TELEMATICHE ALLA LUCE DEL
D.P.C.M. 13.11.2014**

- *RIMINI 05 dicembre 2015*

- ***RELATORE: Avv. Andrea Deangeli***

L'entrata in vigore dell'insinuazione tramite pec

- In forza delle norme del d.l. n. 179/2012, convertito dalla l. n. 221/2012, l'insinuazione al passivo si propone mediante ricorso inviato via pec unitamente ai documenti attestanti il credito di cui si chiede l'ammissione.
- La disciplina si applica a tutte le procedure, per le quali alla data del 19.12.2012 non era ancora stata inviata la comunicazione *ex art. 92 l. fall., oltre che per quelle aperte dopo tale data*

La Posta Elettronica Certificata

- La Posta Elettronica Certificata viene definita, dall'art. 1, lett. v - bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale), come il *"sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi"*.

Inammissibilità se deposito in altre forme

- La trasmissione della domanda in via telematica all'indirizzo di posta certificata comunicato dal curatore costituisce **l'unico mezzo** per partecipare al concorso o avanzare domanda di rivendica o restituzione di beni.
- La domanda cartacea depositata in cancelleria ovvero redatta in forma digitale ed inviata in via telematica ad un indirizzo diverso da quello indicato dal curatore (indirizzo pec del Tribunale o personale del curatore) deve, pertanto, essere dichiarata **inammissibile**.

- La declaratoria di inammissibilità che prevede, come conseguenza, l'impedimento alla pronuncia nel merito, non preclude la riproposizione in via tardiva della domanda sempre che non sia scaduto il termine decadenziale di dodici o diciotto mesi dalla dichiarazione di esecutività dello stato passivo

- La spedizione delle domande (tempestive o tardive) all'indirizzo PEC del curatore la cui forma sarà oggetto del presente intervento deve essere effettuata da un indirizzo PEC, anche se non di titolarità del ricorrente (per es. di un professionista) (cfr, modalità operative del tribunale di Milano 19/12/2012 e del Tribunale di Roma 19/2/2013).
- Non è previsto che l'indirizzo pec di invio risulti da pubblici registri a differenza di quanto previsto per le notifiche via pec ai sensi della L. 53.1995.

- La domanda deve essere trasmessa al curatore entro il termine **perentorio di trenta giorni dall'udienza per l'esame dello stato passivo.**
- Il termine perentorio per la presentazione delle domande di insinuazione al passivo fallimentare, sancito dagli artt. 16, comma 1, n. 5, e 93, comma 1, l. fall., è soggetto alla **sospensione feriale** (Cass. 24.7.2012, n. 12960, in *Fall.. 2013*, 423; Cass., sez I, 03.12.2012, n.21596 in *Diritto e Giustizia online*, fasc.0, 2012, pag. 1169).

Tempestività della domanda

- La domanda deve senz'altro ritenersi tempestivamente trasmessa se la ricevuta di avvenuta consegna all'indirizzo PEC indicato dal curatore è generata entro le ore 24 del giorno di scadenza (trentesimo giorno da computarsi con esclusione del *dies a quo, ovvero del giorno dell'adunanza*).
- Principio che si ricava dalla lettura dell'art. 51, comma 2, D.l. n.90/2014, che aggiunge, al termine dell'art. 16 bis, comma 7, d.l. n.179/12, un periodo volto a rimuovere l'incertezza interpretativa creatasi in merito al giorno in cui doveva ritenersi perfezionato l'invio telematico alla cancelleria di un atto o documento, nell'ipotesi di generazione della ricevuta di avvenuta consegna oltre le ore 14.

- A seguito della modifica in esame, è definitivamente chiarito che “il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza”. (per intenderci la II pec -RDAC- che ci arriva dal ministero a seguito dei controlli automatici in sede di deposito telematico)
- Principio che deve applicarsi, estensivamente, anche all’invio delle domande di insinuazione al passivo, non essendo sicuramente ipotizzabile un limite dettato o ricavabile da un orario di apertura al pubblico dello studio del curatore.

Restituzione del messaggio: “mancata consegna”

- Nella pur non remota ipotesi in cui il messaggio di consegna che il depositante riceve sia anziché di CONSEGNA quello di MANCATA CONSEGNA (per esempio per casella piena) ritengo possa applicarsi analogicamente il principio della scissione soggettiva del momento perfezionativo del procedimento notificatorio per il notificante ed il destinatario (*Corte Cost. 477/2002; 28/2004 e 97/2004; Corte Cass., Sez. Unite n. 10216/2006*)

.

Principio codificato nell'art. 3 bis, comma III, L. 53.1994

- La notifica si perfeziona, per il soggetto **notificante**, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall' articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 , e, per il **destinatario**, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall' articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 .

Remissione in termini...

- **Qualora, tuttavia, la notifica (rectius l'invio tramite pec dell'insinuazione) non vada a buon fine per le ragioni sopra esplicitate, il ricorrente dovrà attivarsi tempestivamente per riprendere il processo notificatorio (Cassa SS.UU sent. 17352/2009), e successivamente, richiedere la remissione in termini facendo rilevare (tramite anche il previo deposito telematico dei messaggi pec in formato eml o msg) in sede di udienza di verifica dello stato passivo o alla prima utile l'anomalia in cui è incorso il procedimento di invio tramite pec dell'insinuazione.**

Calcolo termini a ritroso..

- La Corte di cassazione in più di un'occasione ha affermato che l'art. 155 comma 4 cpc, diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine scadente in giorno festivo e l'art. 155 comma 5 cpc, (introdotto dalla L. n. 263 del 2005, art. 2, comma 1, lett. f) volto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada nella giornata di sabato, opera **con esclusivo** riguardo ai termini a **decorrenza successiva** e non anche per quelli che si computano **a ritroso**, con l'assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività in quanto si produrrebbe altrimenti l'effetto contrario di una abbreviazione dell'intervallo, in pregiudizio delle esigenze garantite con la previsione del termine medesimo (Cass. s.u. 1418/2012)

Cass. 30 giugno 2014, n. 14767, negli stessi
termini Trib. Milano 31 ottobre 2014

- Facendo un esempio concreto in applicazione dei principi esposti con riferimento, ad esempio, ad un'udienza di accertamento del passivo fissata il giorno 31 ottobre, escluso il dies a quo (31/10), se il 30 giorno (dies ad quem) cade di domenica (1/10), con proroga pertanto ex art. 155 c.p.c., comma 4, al sabato 30/9, nonchè ex art. 155 c.p.c., comma 5, (ai sensi della L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 3, applicantesi a tutti i procedimenti, anche se instaurati anteriormente al 1/3/2006) al venerdì, il termine perentorio per l'invio della domanda andrebbe a scadere il precedente venerdì 29/9.

APPLICABILITA' DEL DPCM

13.11.2014

- Si è ampiamente discusso, ma il dibattito è stato solo in parte recentemente superato dall'introduzione ex novo dell'art. 16-undecies da parte del [D.L. 83/2015, convertito con modificazioni, dalla Legge 6.08.2015, n. 132](#) (Modalità dell'attestazione di conformità), se nell'ambito del pct e delle notifiche in proprio a mezzo pec siano o meno applicabili le innovazioni introdotte dal [“Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2014”](#) (normativa tecnica attuativa dell'art. 71 del Codice dell'Amministrazione Digitale – Decreto Legislativo 07/03/2005, n. 82 in breve C.A.D).

- Ricordo che parte degli esperti in informatica giuridica le nuove regole tecniche introdotte dal D.P.C.M. 13 novembre 2014 o non si sarebbero applicate affatto al processo civile telematico in virtù dell'incompatibilità con le norme del PCT o comunque in virtù della specialità di quest'ultime rispetto al suddetto D.P.C.M. (in tal senso Arcella, Salomone, Reale, Gargano), o si sarebbero applicate solo parzialmente (Vitrani, Testa, Sileni).

- **Nell'ambito fallimentare l'applicabilità del C.A.D. e del conseguente DPCM è assolutamente CERTA.**

- A richiamare espressamente il C.A.D. (ossia il Decreto Legislativo 07/03/2005, n. 82), infatti, è proprio l'art. 93, comma II, del Regio Decreto 267/1942 c.d. Legge Fallimentare secondo cui: *“Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed è formato ai sensi degli **articoli 21, comma 2, ovvero 22, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82**, e successive modificazioni e, nel termine stabilito dal primo comma, è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 92, unitamente ai documenti di cui al successivo sesto comma. L'originale del **titolo di credito** allegato al ricorso è depositato presso la cancelleria del Tribunale. “*

- Il Regio Decreto, così come da ultimo modificato dal D.L. 179/2012, indica quindi due diverse – ed alternative – modalità di formazione della domanda di insinuazione al passivo del fallimento:

Due modalità di redazione...

1. Quella prevista dall'art. 21 comma II del CAD (documento informativo sottoscritto con firma digitale)
2. Quella prevista dall'art. 22 III del CAD (copie informatiche di documenti analogici)

- Per quanto mi risulta, sino ad oggi, i curatori fallimentari hanno preteso che il ricorso contenente la domanda di insinuazione al passivo del fallimento fosse redatto
- come documento informatico sottoscritto con firma digitale (caso di cui al precedente punto 1)
 - oppure
- come scannerizzazione del ricorso redatto con le classiche modalità analogiche (caso di cui al punto 2).

II IPOTESI domanda redatta ex 22, comma 3, del C.A.D. (copie informatiche di documenti analogici)

- Inutile sottolineare come la seconda delle due modalità appena descritta sia risultata da subito la più utilizzata, ciò in virtù della facilità ed immediatezza di realizzazione.
- Quella prevista dall'art. ossia la "scannerizzazione" del ricorso redatto con le classiche modalità analogiche.
- In termini piu' semplici la domanda di insinuazione al passivo del fallimento viene redatta in formato word, stampata, e sottoscritta dall'avvocato, unitamente alla delega -(a margine o in calce) sottoscritta sul cartaceo dal cliente e dall'avvocato per autentica- il tutto scansionato (creazione di un pdf immagine)
- **Cartella esempio 2a**

I IPOTESI domanda redatta ex 21, comma 2, del C.A.D. (documento informativo sottoscritto con firma digitale),

- In termini piu' semplici la domanda di insinuazione al passivo del fallimento viene redatta attraverso un classico redattore di testi (word, open office, etc...), trasformata in pdf (testo) così da creare un documento informatico che a sua volta viene sottoscritto con firma digitale. Se trattasi di insinuazione che l'avvocato deposita per il cliente dovrà essere munito di delega la quale, firmata sul cartaceo dal cliente e per autentica dall'avvocato, andrà scansionata (creazione di un pdf immagine) e ulteriormente sottoscritta digitalmente dall'avvocato ed inserita nel messaggio pec dell'insinuazione

FORMA DELLA PROCURA ALLE LITI

- Quando l'atto da notificare (ma identico discorso vale per l'insinuazione al passivo di cui ci stiamo occupando) deve essere accompagnato dalla procura alle liti, occorre predisporla ai sensi dell'art. 83, comma 3 c.p.c., secondo le due ormai note tipologie:
- a) come **documento informatico**, cioè il documento creato e sottoscritto direttamente dal cliente e dall'avvocato (**entrambi**) con propria firma digitale e congiunto con strumenti informatici all'atto; **Cartella esempio 2b1**
- b) come **copia informatica**, cioè la riproduzione informatica per immagine della procura rilasciata su supporto cartaceo, sottoscritta analogicamente dal cliente e dall'Avvocato per autentica; su tale copia informatica (che può ottenuta tramite la scansione della procura cartacea) deve poi essere apposta la firma digitale da parte dell'avvocato. **Cartella esempio 2b2**

Va autentica la procura informatica?

- Art. 83, III comma, cpc così recita:
- *La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della citazione, ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta o d'intervento, del precetto o della domanda d'intervento nell'esecuzione, ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato. In tali casi l'autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore. **La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce, o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica.***

Tenuto conto che

- La procura alle liti può essere rilasciata a margine o in calce agli atti indicati
- •La sottoscrizione del cliente tanto sulla procura a margine, tanto sulla procura in calce va certificata dal difensore
- •La procura informatica si considera «in calce»
- **ERGO**
- **Anche la sottoscrizione digitale alla procura informatica va certificata dal difensore, con conseguente onere del difensore di identificare colui che appone la firma digitale**

LA PROCURA ALLE LITI ex art. 18 comma 5 D.M. 44/2011

- *Comma 5.*
- *La procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce quando è rilasciata su documento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l'atto è notificato. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche quando la procura alle liti è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine.*

FORMA DELLA PROCURA ALLE LITI ex art. 18 comma 5 D.M. 44/2011

- **Documento informatico** sottoscritto con firma digitale dall'avvocato e dal cliente
- **Copia informatica per immagine di un documento analogico** sottoscritta tradizionalmente dal cliente e dall'avvocato e firmata digitalmente dall'avvocato

- **Specificità della procura**
- •La procura alle liti deve contenere:
 - –Dati del cliente
 - –Oggetto della causa
 - –Autorità competente
 - –Dati delle controparti

Occorre notificare la procura?

- **Certamente NON È NECESSARIO** quando è già agli atti (es. notifica ricorso e decreto ingiuntivo; ricorso e decreto ex art. 702bis; ecc.)
- **A mio parere sì** quando si tratta di atti introduttivi (citazione, precetto, intimazione di sfratto). Si evitano contestazioni sulla regolarità della notifica che presuppone comunque il rilascio della procura.
- **NEL CASO DI CUI CI STIAMO OCCUPANDO RITERREI** indispensabile l'allegazione alla pec dell'insinuazione anche della procura, essendo l'invio della pec all'indirizzo del fallimento il primo atto difensivo in cui la procura viene spesa

.....ritornando alle nostre due modalità di presentazione dell'insinuazione.....

- Inutile sottolineare come la prima delle due modalità appena descritta sia risultata da subito la più utilizzata, ciò in virtù della facilità ed immediatezza di realizzazione.
- Come detto, però, la Legge Fallimentare richiama, per tale seconda modalità di redazione del ricorso, espressamente l'art. 22 comma terzo del C.A.D., il quale stabilisce che *“Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico **nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71** hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta.”*

- Da ciò si evince con chiarezza che, al caso di specie, non potrà che applicarsi l'art. 71 del C.A.D. e quindi – come evidenziato all'inizio – il D.P.C.M. attuativo proprio di quell'articolo 71.

- Il suddetto Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, all'art. 4 comma II, stabilisce che *“Fermo restando quanto previsto dall'art. 22, comma 3, del Codice, la copia per immagine di uno o più documenti analogici può essere sottoscritta con firma digitale o firma elettronica qualificata da chi effettua la copia.”*

- Tornando quindi alla nostra analisi, rispetto alla prassi invalsa prima dell'entrata in vigore del DPCM 13 novembre 2014 (il decreto ha acquisito piena efficacia a partire dallo scorso 11 febbraio 2015), il legale che voglia far riferimento CORRETTAMENTE alla II ipotesi come sopra prospettata per la redazione dell'insinuazione al passivo del fallimento, dovrà prima scannerizzare la domanda formata integralmente in cartaceo (sia come redazione che come sottoscrizione, sia dell'atto che della procura), e poi apporre la propria firma digitale (sull'atto e sulla procura) prima di trasmettere il file al Curatore fallimentare via PEC.

- Con la firma digitale di un documento informatico si soddisfano tre esigenze: che il destinatario possa verificare l'identità del mittente (**autenticità**); che il mittente non possa disconoscere un documento da lui firmato (**non ripudio**); che il destinatario non possa creare o modificare un documento firmato da qualcun altro (**integrità**).

- Il cambiamento non appare certamente epocale e, in fin dei conti, l'apposizione della sottoscrizione digitale alla scansione del documento potrebbe non comportare particolari problematiche al ricorrente, deve però essere posta all'attenzione del giurista l'eventualità di cui all'ultimo periodo del sopra citato art. 22 comma terzo del CAD, ossia, la disconoscibilità del documento così formato all'originale dal quale è stato estratto.
- Pur essendo quella del disconoscimento un'eventualità remota non è però da escludersi aprioristicamente soprattutto in virtù della negativa prassi invalsa in moltissimi Tribunali di non accettare il deposito prescritto dall'ultimo periodo del secondo comma dell'art. 93 Legge Fallimentare, ossia, del deposito dell'originale del titolo e del ricorso in cancelleria.

- Qualora, invece, il legale volesse formare la propria domanda di insinuazione con le modalità di cui alla I ipotesi della presente analisi dovrà procedere alla redazione di un documento informatico nativo firmato digitalmente, ciò – però – nel rispetto delle famose regole tecniche di cui all'art. 71 CAD (l'art. 21 comma II richiama, infatti, l'art. 20 del C.A.D., il quale – a sua volta – richiama espressamente il suddetto art. 71) e quindi in ossequio al disposto di cui all'art. 3 del D.P.C.M. 13/11/2014.

- Al fine di garantire l'immodificabilità e l'integrità del documento, così come così come richiesto dal sopra citato art. 3 comma 4 lettera a) D.P.C.M. – occorre apporre la nostra firma digitale

- Quindi in pratica non dovremo far altro che redigere la nostra domanda attraverso un classico redattore di testi (word, open office, etc...), trasformarlo in pdf (testo) e poi apporre al fine così ottenuto la nostra firma digitale, allegando alla pec indirizzata alla procedura detto documento, unitamente alla delega -(a margine o in calce della domanda) sottoscritta sul cartaceo dal cliente e dall'avvocato per autentica, scansionata e firmata digitalmente dall'Avvocato, unitamente alla scansione dei documenti menzionati nell'istanza a sostegno dell'accoglimento dell'insinuazione

- Concludendo, la nostra I modalità e quindi la redazione di un documento di testo (pdf nativo), firmato digitalmente (**documento informativo sottoscritto con firma digitale**), appare decisamente la più aderente al dettato normativo attuale, nonché decisamente meno rischiosa in virtù della remota – ma comunque possibile – eventualità di disconoscimento fra il documento e l'originale cartaceo dal quale è estratto (II modalità).
- **Cartella esempio 2C**

- *Grazie dell'attenzione*
- *Avv. Andrea Deangeli.*